



COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N.183

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROJECT FINANCING PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI STABILI COMUNALI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE, MEDIANTE ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE, ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE E REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. APPROVAZIONE MODIFICHE NON SOSTANZIALI AL TESTO DELLA CONVENZIONE

L’anno **DUEMILASEDICI** addì **DICIANNOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore 18.00 nella sala delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati a seduta i componenti la Giunta comunale.

All’appello risultano:

			presenti	assenti
1. SOREGAROLI	Andrea	Sindaco	X	
2. BOLZANI	Graziano	Assessore	X	
3. GALLI	Giuditta	Assessore	X	
4. SPALENZA	Giuseppe	Assessore	X	
5. FILINI	Serena	Assessore	X	
			5	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Iantosca Giancarlo, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Soregaroli Andrea, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

N. 183 del 19 dicembre 2016

OGGETTO: PROJECT FINANCING PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI STABILI COMUNALI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE, MEDIANTE ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE, ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE E REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. APPROVAZIONE MODIFICHE NON SOSTANZIALI AL TESTO DELLA CONVENZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la determinazione dell’area tecnica N°104/2015 del 10/12/2015 avente per oggetto “INDIVIDUAZIONE PROPOSTA DI PUBBLICO INTERESSE EX ART. 153 COMMA 16 D.lgs 163/2006 - PROJECT FINANCING PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI STABILI COMUNALI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE, MEDIANTE ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE, ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE E REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO)” elaborata a seguito dell’espletamento delle procedure di gara,

RICHIAMATA integralmente la deliberazione di G.C. n° 207 del 21/12/2015 avente per oggetto: PROJECT FINANCING PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI STABILI COMUNALI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE, MEDIANTE ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE, ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE E REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO PRELIMINARE E NOMINA PROMOTORE.

RICHIAMATI integralmente i verbali di gara datati 8.06.2016 e 20.06.2016;

VISTA la determina n° 64 del 11/07/2016 avente per oggetto APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E IDENTIFICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL PROJECT FINANCING PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI STABILI COMUNALI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE, MEDIANTE ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE, ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE E REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CIG: 63037399FA - CUP: H33G14000430009

PRESO ATTO che è risultata aggiudicataria dell’affidamento relativo alla concessione in oggetto la Ditta MIECI S.p.a. con sede legale in Via Malipiero 20 – 20138 Milano – C.F. e P.I. 12374760150;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 29/08/2016 con cui:

- veniva approvato il progetto preliminare presentato dalla Ditta MIECI S.p.a. in data 26/05/2016 prot. n° 4157;
- veniva approvata in linea tecnica lo schema di convenzione regolante e rapporti tra il Comune di Quinzano d'Oglio e la ditta concessionaria.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 07/10/2016 con cui:

- si approvava il testo dello schema di convenzione regolante i rapporti con la ditta aggiudicataria unitamente ai relativi allegati;
- si demandava al Responsabile del Servizio gli adempimenti inerenti e conseguenti il presente atto;
- si demandava alla Giunta Comunale l'approvazione di eventuali modifiche non sostanziali al testo della convenzione di cui sopra, che si rendessero necessarie in sede di perfezionamento del contratto.

PRESO ATTO del testo dello schema di convenzione in oggetto, modificato in maniera non sostanziale dal Responsabile del Procedimento al fine di integrare e meglio chiarire alcuni aspetti di dettaglio (= testo modificato in corsivo e barrato) ;

VISTO l'art. 48 "Competenze delle giunte" del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs n. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato;

CON VOTAZIONE unanime legalmente resa nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare, per quanto in premessa, il testo dello schema di convenzione in oggetto, modificato in maniera non sostanziale dal Responsabile del Procedimento al fine di integrare e meglio chiarire alcuni aspetti di dettaglio (= testo modificato in corsivo e barrato);
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia - sezione staccata di Brescia - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line o, in alternativa, entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71.";
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che a tal fine la votazione è stata unanime.

Allegato parte integrante alla deliberazione della Giunta Comunale n 183 del 19/12/2016

Il Sindaco
F.to Andrea Soregaroli

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giancarlo Iantosca

Imposta di bollo pari a euro 45,00 (quarantacinque/00) assolta in modalità telematica mediante modello unico informatico, ai sensi del D.M. 22/02/1997.

COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO

Provincia di Brescia

Rep.

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI PROJECT FINANCING AI SENSI DELL’ART. 153 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, n. 163 e SS.MM.II. DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI STABILI COMUNALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008 n. 115, E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE, MEDIANTE ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE, ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE E REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E FUNZIONALE MINIMI OBBLIGATORI.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno 2016, addì() del mese di in Quinzano d’Oglio, nella sede municipale, avanti a me dott. Giancarlo Iantosca Segretario del Comune di Quinzano d’Oglio, autorizzato a rogare gli atti nei quali il Comune è parte, ~~senza la presenza di testimoni, cui le intervenute parti, me consenziente, hanno concordemente rinunciato,~~ si sono presentati e personalmente costituiti:

a) Arch. Oliviero Tognazzi, nato a

il....., non in proprio ma in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Quinzano d'Oglio (C.F. 00854910171) , e pertanto esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune stesso che rappresenta, in forza del Decreto Sindacale del ;

b) *Ciro Iuliano, nato a Napoli (NA) il 20/12/1959, non in proprio ma quale Procuratore Speciale della società MIECI S.P.A. con sede in Milano in via Gianfranco Malipiero 20, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano N. REA MI-1886099, C.F e P.I n. 12374760150, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato €.*
200.000,00 (DUECENTOMILA/00).

Contraenti, della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di Quinzano d'Oglio, sono certo.

Atteso che con determinazione n° 64 del 11/07/2016 è stato aggiudicato il Project financing di cui all'oggetto alla Società Mieci S.p.A., P.I e C.F. n. 12374760150 con sede in Milano via Malipiero n° 20 e a seguito dell'esperimento della gara ai sensi dell'art.153 e seguenti del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., tenutesi in data 08/06/2016 e 20/06/2016.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1.1. Il Comune di Quinzano d'Oglio, come sopra rappresentato, affida il project financing di cui all'oggetto alla società Mieci S.p.A. *come sopra rappresentata*, che accetta e si obbliga a:

a) Predisporre la progettazione esecutiva delle opere di realizzazione della rete di teleriscaldamento per gli edifici comunali oltre alla riqualificazione e prima messa a norma degli impianti di riscaldamento come individuato in sede di aggiudicazione, *entro il 11 gennaio 2017;*

b) Predisporre la progettazione esecutiva delle opere di riqualificazione ed adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica come individuate in sede di aggiudicazione, *entro il 11 gennaio 2017*;

c) Eseguire, a propria cura e spese con la formula “chiavi in mano”, i lavori previsti dal progetto esecutivo entro 200 giorni (~~da compilare a cura del concorrente in quanto elemento di valutazione per l'affidamento~~) dalla data della formale approvazione del progetto esecutivo di cui ai precedenti punti a) e b).

d) Gestire funzionalmente ed economicamente gli impianti, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento alla normativa degli impianti secondo le indicazioni del progetto esecutivo di cui ai precedenti punti a) e b), oltre che l'assunzione del ruolo di terzo responsabile;

1.2. Gli immobili su cui intervenire, così come gli impianti di illuminazione pubblica, come meglio specificati nel progetto preliminare e nel capitolato prestazionale sono di esclusiva proprietà del Comune di Quinzano d'Oglio o della società *Quinzano Servizi s.r.l. interamente* partecipata dal Comune.

1.3. Gli interventi relativi al servizio energia e alla realizzazione della rete di teleriscaldamento presso strutture comunali principali riguardano i seguenti immobili:

a) Municipio di via Alessandro Manzoni,

b) Scuola Media di via G.P. Rubino,

c) Scuole elementari, materna e palestra di via Alessandro Manzoni,

d) Casa della Musica (ex direzione didattica) di via Alessandro Manzoni;

1.4. Nell'intervento, relativamente agli immobili di cui sopra, dovranno essere previste le seguenti attività:

- a) Realizzazione di nuova centrale termica a servizio della nuova rete di teleriscaldamento dotata di sistema di cogenerazione ad alto rendimento avente una produttività elettrica pari ad almeno il 10% della produttività termica;
- b) Realizzazione della rete di distribuzione interrata e fuori terra;
- c) Realizzazione delle sottostazioni di scambio presso le utenze satellite;
- d) Opere idrauliche ed elettriche secondo necessità.

1.5. Per il riconoscimento della condizione di Alto Rendimento (CAR) dell'unità di cogenerazione, ci si dovrà riferire ai criteri stabiliti dal D.M. 4 agosto 2011, validi a partire dal 1° gennaio 2011, che ha completato il recepimento della Direttiva 2004/8/CE, iniziato con il Decreto Legislativo n. 20 del 2007.

1.6. Nel servizio di gestione successivo al termine dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di teleriscaldamento sono previste le seguenti attività:

- a) Fornitura di gas naturale,
- b) Conduzione degli impianti,
- c) Manutenzione ordinaria degli impianti,
- d) Eventuale manutenzione straordinaria degli impianti,
- e) Assunzione della figura di Terzo Responsabile ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 3, del D.P.R. 412/93 e s.m.i.

1.7. Per gli immobili relativi al servizio energia tradizionale presso le altre strutture comunali periferiche non allacciabili, a causa della distanza dalla CT, il concessionario dovrà prendere in carico gli impianti termici e di climatizzazione estiva (ove presenti) secondo quanto di seguito descritto.

Nel servizio proposto sono previste le seguenti attività:

- a) Fornitura di gas naturale,

- b) Conduzione degli impianti,
- c) Manutenzione ordinaria degli impianti,
- d) Eventuale manutenzione straordinaria degli impianti,
- e) Messa a norma iniziale impianti;
- f) Assunzione della figura di Terzo Responsabile ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 3, del D.P.R. 412/93 e s.m.i.;

1.8. Le strutture interessate dagli interventi di cui sopra sono le seguenti:

- a) Biblioteca ed Associazioni di Piazza A. Moro;
- b) altre in futuro affidate.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE

2.1. La durata della concessione viene stabilita in 30 (trenta) anni a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione.

2.2. I termini di cui al punto precedente potranno essere prorogati dall'organo comunale competente su richiesta del concessionario per comprovati motivi non dipendenti dall'inerzia o volontà del Concessionario. Ricorrendone i presupposti, la proroga dovrà comunque essere oggetto di richiesta da parte del Concessionario.

2.3. Alla scadenza naturale dell'affidamento, i beni, i materiali e gli impianti installati dal Concessionario resteranno e/o diverranno di proprietà della Stazione Appaltante e saranno riconsegnati in regola con la normativa vigente ed in stato di efficienza, fatto salvo il normale deperimento d'uso e la vita utile degli impianti.

3. DIRITTI DEL CONCESSIONARIO E MODALITA' DI GESTIONE

3.1. Al Concessionario è riconosciuto, quale corrispettivo, l'importo richiesto in sede di gara, con le specifiche inserite nell'offerta e nel relativo contratto per tutta la durata della Concessione.

In particolare, saranno dovuti i seguenti importi unitari moltiplicati per le relative quantità rilevate mediante adeguati strumenti di lettura certificati secondo Legge:

CANONE	U.M	€ / U.M (IVA esclusa)
Servizio Energia c/o strutture in teleriscaldamento entro 700 MWh anno	MWh	208,00
Servizio Energia c/o strutture in teleriscaldamento oltre 700 MWh anno	MWh	70,00
Servizio Energia presso Biblioteca	MWh	110,00
Manutenzione ordinaria Punti Luce Pubblica Illuminazione	Punto Luce	24,00

3.2. Oltre a quanto sopra, il Comune di Quinzano d'Oglio non riconoscerà altri corrispettivi, se non quelli derivanti da attività straordinarie affidate dalla Stazione Appaltante secondo le disciplina prevista dal capitolato prestazionale.

3.3. La gestione dovrà essere effettuata sulla base della seguente documentazione presentata in sede di gara e allegati al presente contratto:

- piano economico finanziario;
- equilibri economico finanziari;
- relazione illustrativa”;
- quadro economico riepilogativo relativo al progetto preliminare offerto”.

È inoltre da intendersi parte integrante della presente convenzione il “CAPITOLATO PRESTAZIONALE” presentato in sede di offerta ~~anche se non~~ ~~materialmente~~ allegato alla presente convenzione.

4. FINANZIAMENTO DELLA SPESA

4.1. L'ammontare complessivo del servizio, così come derivante dalla proposta economica presentata, sarà interamente coperto dal Comune di Quinzano d'Oglio.

4.2. Il concessionario si impegna comunque a verificare la possibilità di reperimento sul mercato di finanziamenti a tasso agevolato e/o fondo perduto per la realizzazione delle opere proposte. In tal caso l'Amministrazione comunale, sulla base delle comunicazioni che il Concessionario è tenuto a garantire procederà ad una eventuale riduzione del canone o in alternativa ad implementare il servizio in termini di prestazioni.

4.3. Ogni eventuale maggiore spesa rispetto a quella oggetto della presente convenzione, derivante da maggiori costi di costruzione o gestione, relativamente alle opere e prestazioni contrattualmente stabilite, non potrà in nessun modo incidere sui rapporti contrattuali definiti con la presente e non potrà gravare sull'Amministrazione concedente.

4.4 In caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, entro il termine di mesi 24 decorrenti dall'approvazione del progetto definitivo, avverrà la risoluzione del contratto come previsto dall'art. 144 comma 3 quater del D. Lgs. N. 163/2006. In tal caso il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva, ai sensi dell'art. 144 comma 3 quater del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.

5. SUB-CONCESSIONI

5.1. Nel caso in cui il servizio non sia svolto in tutto o in parte dal concessionario, potrà essere affidato, in tutto o in parte, in sub-concessione, con onere da parte del concessionario di trasmettere preventivamente al Comune di Quinzano d'Oglio lo schema di contratto al fine della verifica del rispetto della presente convenzione.

5.2. In ogni caso unico referente nei confronti dell'Amministrazione risulta il concessionario. Il Comune di Quinzano d'Oglio ha 30 giorni di tempo per esprimersi, scaduto il quale la sub-concessione o la locazione risulta assentita.

5.3. I sub concessionari dovranno comunque possedere tutti i requisiti di capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

6. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO- CANONE

6.1. Il concessionario si obbliga a favore del Comune di Quinzano d'Oglio:

- a) a proprie cure e spese, redigere il progetto esecutivo degli impianti di cui al precedente art. 1 com.1, nonché all'acquisizione dei necessari nulla osta da parte degli enti preposti, ove necessario per Legge;
- b) ad iniziare i lavori entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo di cui alla precedente lettera a) da parte della Stazione Appaltante;
- c) all'esecuzione, a perfetta regola d'arte, di tutti i lavori in conformità a progetto esecutivo di cui alla precedente, lettera a);
- d) ad effettuare la direzione lavori con l'obbligo di tenuta della contabilità secondo le norme vigenti in materia di opere pubbliche;
- e) ad appaltare a soggetti terzi eventuali opere non eseguite direttamente, mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del D.lgs. 50/2016;
- f) a sostenere le spese di collaudo e di direzione lavori. Il collaudatore in corso d'opera sarà nominato dalla Stazione Appaltante a spese del concessionario. Le visite di collaudo in corso d'opera saranno concordate direttamente tra il Direttore dei Lavori ed il collaudatore; al termine dei lavori sarà redatto certificato di collaudo provvisorio ed il certificato di collaudo finale sarà redatto entro e non oltre 1 mese dalla data di ultimazione lavori da comunicare con raccomandata A.R. o PEC;
- g) ad eseguire durante tutto il periodo contrattuale tutte le opere di manutenzione ordinaria, necessarie per assicurare l'ottimale stato e funzionalità degli impianti dati in concessione per lo scopo a cui sono destinati;

h) ad eseguire durante tutto il periodo contrattuale tutte le opere di manutenzione straordinaria autorizzate e/o concordate con l'Amministrazione comunale, necessarie per assicurare l'ottimale stato e funzionalità degli impianti in gestione per lo scopo a cui sono destinati, ai sensi di quanto disposto dai punti 3.1, 3.2, 3.3 e 12 del Capitolato Prestazionale, applicando un ribasso del 17,13%

(diciassettevirgolatredicipercento) sul Prezziario DEI Tipografia del Genio Civile, in vigore al momento dell'esecuzione dell'intervento.

i) nominare, prima dell'inizio della gestione e per la gestione stessa, un referente generale previa acquisizione del gradimento dell'Amministrazione Comunale; in caso di cambiamento del referente nel corso della gestione questo dovrà essere comunicato tempestivamente all'Amministrazione, la quale dovrà esprimere il proprio gradimento;

j) a garantire tutte le condizioni di sicurezza e tutela ambientale previste dalla normativa vigente e cogente in materia;

k) relativamente alle centrali termiche gestite nel contesto contrattuale e all'impianto di cogenerazione, a provvedere all'intestazione di tutte le utenze per la fornitura del gas

l) ad effettuare le dichiarazioni richieste dagli Enti erogatori in ordine ai risparmi conseguenti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica;

m) a fatturare in forma separata i consumi termici al Comune o alla società *Quinzano Servizi s.r.l.*, interamente partecipata dal Comune.

6.2. Rivestendo gli impianti oggetto della concessione carattere di pubblico interesse, il concessionario si obbliga a:

a) proporre e concordare con l'Amministrazione comunale gli orari di riscaldamento e di accensione/spegnimento degli impianti di illuminazione pubblica;

b) proporre e concordare con l'Amministrazione Comunale le temperature per l'esercizio degli impianti di riscaldamento.

6.3. Il Comune potrà in ogni momento, tramite i propri uffici competenti, verificare lo stato di efficienza e manutenzione degli impianti e disporre affinché, in caso di comprovata e persistente negligenza, si provveda in merito; in caso di persistente inadempienza da parte del concessionario, il Comune potrà, previa costituzione in mora, provvedere autonomamente agli interventi di manutenzione, addebitando la relativa spesa al concessionario stesso. In particolare il concessionario dovrà:

a) rispettare la normativa vigente in materia di gestione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, oltre alla normativa sugli impianti di illuminazione pubblica;

b) mantenere la custodia, l'efficienza e la pulizia degli impianti, locali ed aree di pertinenza;

c) provvedere all'ordinaria manutenzione delle strutture oltre alle aree di pertinenza, impianti ed attrezzature mantenendo gli stessi a norma di Legge;

d) provvedere alla stipula di adeguate polizze assicurative a copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi nonché polizza "all-risk", così come specificato nel successivo art.9;

e) stipulare polizza Fidejussoria a garanzia della continuità della gestione a favore del Comune, dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, così come specificato nel successivo art.9, pari al 10% del costo annuo di gestione indicato in sede di offerta, con le modalità di cui all'art.

113 del D.lgs. 163/2006, da aggiornarsi secondo i bilanci annuali di gestione. La

mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale;

f) relativamente alle centrali termiche gestite nel contesto contrattuale e relativamente all'impianto di cogenerazione, assumere a proprio carico i consumi di gas, per il funzionamento degli impianti di riscaldamento e cogenerazione;

g) provvedere alla messa a norma iniziale degli impianti di riscaldamento e/o raffrescamento all'inizio della gestione;

h) provvedere all'aggiornamento del PRIC consegnato dall'amministrazione comunale, a seguito della variazione della consistenza degli impianti, il Concessionario dovrà farsi carico dell'aggiornamento annuale del PRIC (Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale), ai sensi della legge regionale 17/2000 e s.m.i. e secondo le linee guida della DGR 8950/2007.

i) assumere a proprio carico la fornitura di energia elettrica relativa all'alimentazione del sistema di cogenerazione a servizio della centrale di teleriscaldamento.

7. ONERI DEL COMUNE

7.1. Il Comune di Quinzano d'Oglio si obbliga a rilasciare, *ai sensi della normativa vigente*, le necessarie autorizzazioni inerenti le attività e le opere indicate nel progetto, ivi compresa l'occupazione del suolo pubblico in tutte le fasi contrattuali.

7.2. L'Amministrazione concedente si impegna e si obbliga a:

a) consentire al concessionario la raccolta della pubblicità e sponsorizzazioni attinenti la gestione degli impianti, nelle varie forme consentite dalla legislazione vigente, i cui introiti saranno di piena ed esclusiva spettanza del concessionario stesso;

b) ad assumere tempestivamente, per quanto di sua competenza, tutti i provvedimenti e le iniziative atte ad accelerare le procedure amministrative preliminari alla realizzazione delle opere, ed a consentire l'esercizio e la messa in funzione degli impianti. L'assunzione da parte del Concedente degli atti di propria competenza nei termini indicati dalla presente iniziativa è tuttavia subordinata alla corretta attuazione delle procedure e alla tempestiva presentazione dei documenti necessari agli enti preposti;

c) il concedente fornirà tempestivamente al concessionario tutte le informazioni ed indicazioni tecniche di cui disponga per una migliore esecuzione dell'opera ed una più efficace ed economica gestione del servizio, fermo restando che tutte le caratteristiche degli impianti oggetto della concessione sono perfettamente conosciuti dal concessionario fin dalla presentazione dell'offerta;

d) il concedente da atto espressamente che, nel computo di tutti i termini convenzionali, non si terrà conto dei periodi intercorrenti tra le richieste di atti o provvedimenti amministrativi condizionanti la prosecuzione delle attività del concessionario ed il loro rilascio;

e) fornire l'energia elettrica e l'acqua necessaria al funzionamento degli impianti, ad esclusione dell'energia elettrica consumata dal sistema di cogenerazione a servizio della centrale di cogenerazione.

7.3. in attinenza alle richieste dell'utenza e della climaticità registrata, ritirare l'energia termica prodotta dal concessionario mediante la gestione della nuova centrale di teleriscaldamento, per tutto il periodo di concessione e in accordo al fabbisogno termico degli edifici elencati al precedente punto 1.3.

8. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

8.1. Eventuali varianti per esigenze del concessionario nel corso dei lavori, sempre se ammissibili ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., sono subordinate all'approvazione dell'Amministrazione Comunale, così pure le variazioni sostanziali in corso della gestione. Le varianti restano, comunque, totalmente a carico del Concessionario a meno di diversi accordi tra le parti.

9. GARANZIE PER I LAVORI E GESTIONE

9.1. Il concessionario ha stipulato in data *30/09/2016 la polizza n. 149379685 con la Società UNIPOLSAI*, per la responsabilità civile dei danni o della distruzione totale o parziale di impianti e di opere anche preesistenti che si potrebbero verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo di € 10.000.000,00.

9.2. Il concessionario produce prima dell'inizio dei lavori e per la durata degli stessi *garanzia fideiussoria n. 0947000000009231 del 24 novembre 2016 di € 63.185,00, stipulata con la società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.*, nelle modalità e negli importi di cui all'art. 113 della D.lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni (cauzione definitiva).

9.3. Il concessionario si obbliga per sé e per i suoi aventi causa, a stipulare dopo l'ultimazione dei lavori e prima dell'inizio della gestione le seguenti polizze:

a) sugli immobili realizzati in ottemperanza alla presente convenzione per danni di incendio e di forza maggiore per un massimale pari al valore dell'immobile rivalutato annualmente;

b) responsabilità civile nei confronti di terzi (tipo "all risk") durante tutto il periodo della gestione per danni fino ad Euro 1.500.000,00;

c) idonea garanzia fideiussoria, dall'inizio e per tutta la durata della gestione, nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, stabilito in € 136.593,00, come desumibile dal piano economico finanziario allegato pari al costo del primo anno di esercizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto

adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione delle opere e dei servizi. *La suddetta garanzia, se di durata inferiore all'intera durata della concessione, ovvero 9 anni, sarà rinnovata - per pari periodo - 6 mesi prima della relativa scadenza, così fino al naturale termine contrattuale.*

10. PENALI

10.1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché l'applicazione delle penali indicate nella tabella successiva nel caso di non rispetto dei tempi di intervento richiesti:

a) Interruzione del servizio superiore a 24h, cagionato da un mancato intervento o ritardo dello stesso da parte del concessionario oltre quanto previsto all'art. 8.3 del capitolato:

Degli impianti termici:	€ 100,00 / giorno;
Per mancata erogazione di ACS:	€ 100,00 / giorno;
Mancato intervento di reperibilità o ritardo dello stesso:	€ 200,00 / evento.

b) Mancate registrazioni:

Per mancata registrazione dei libretti di impianto, di centrale, dei registri di esercizio e di manutenzione, della reportistica prevista dal Capitolato: € 100,00 / registrazione.

c) Rete di Illuminazione Pubblica:

Punto luce isolato spento oltre 72 ore:	€ 100,00 / punto luce / giorno;
3 punti luce consecutivi spenti oltre 48 ore:	€ 100,00 / punto luce / giorno;

Guasto locale generalizzato causato da imperizia da parte del gestore che compromette l'illuminazione di una o più vie per un tempo superiore alle 24 ore: € 700/ giorno o frazione di giorno di ritardo.

d) Per la mancata comunicazione alla Stazione Appaltante della necessità di realizzare un intervento di adeguamento normativo presso gli impianti e le strutture in gestione, verrà applicata una penale da EURO 500,00 a EURO 2.000,00.

e) Per la mancata trasmissione annuale delle polizze assicurative di cui al precedente art.9, verrà applicata una penale di EURO 500,00; per la mancata stipula verrà applicata

la pena pecuniaria prevista alla successiva lettera f), fatta salva da parte del Concedente la possibilità di risolvere unilateralmente in danno il contratto.

f) Per la violazione, accertata dagli organismi competenti, degli obblighi in materia di trattamento e tutela del personale impiegato dal Concessionario o dall'appaltatore verrà applicata una penale da EURO 1.000,00 a EURO 5.000,00.

g) Per le mancate modifiche al progetto esecutivo stabilite dal contratto, verrà applicata una penale da EURO 1.000,00 a EURO 2.000,00, fatti salvi ulteriori provvedimenti previsti dal contratto;

h) Le penali per le fasi inerenti la progettazione esecutiva, la costruzione della struttura (opere murarie, impianti tecnologici, sistemazione aree di pertinenza) e per l'avvio della gestione sono le seguenti:

 ritardo nella consegna del progetto esecutivo: per ogni giorno 0,1% dell'importo delle opere di riqualificazione;

 ritardo nella consegna dei lavori: per ogni giorno 0,1% dell'importo delle di riqualificazione;

 ritardo nell'ultimazione dei lavori: per ogni giorno 0,1% dell'importo delle opere di riqualificazione;

 ritardo nell'inizio della gestione: per ogni giorno 0,1% dell'importo del canone annuo del servizio energia.

10.2. Tutte le eventuali penali dovranno essere contestate per iscritto a mezzo a/r o pec al concessionario, il quale disporrà di 15 giorni lavorativi per produrre giustificativi.

10.3. Potranno essere concesse proroghe del termine unicamente qualora l'impossibilità di ultimare i lavori entro la scadenza stabilita dipendesse da cause non imputabili al concessionario.

10.4. La penale troverà applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali

intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

10.5. Si applicherà inoltre quanto previsto dall'art.145 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 in tema di cumulo di penali, di procedura di risoluzione contrattuale, di liquidazione.

10.6. Il valore delle penali, a decorrere dal secondo anno dalla sottoscrizione della Convenzione, è adeguato al tasso di inflazione secondo la disciplina del precedente art. 10.5 del Capitolato Prestazionale.

10.7. L'inadempimento sarà accertato in contraddittorio fra un tecnico della Stazione Appaltante e un tecnico individuato dal Concessionario. Il Concessionario potrà portare a sua difesa tutte le giustificazioni ritenute utili per una corretta valutazione del fatto.

10.8. In base alle risultanti di cui sopra, il RUP deciderà in merito all'irrogazione della penale, la cui applicazione si tradurrà in una trattenuta - calcolata sulla base di quanto previsto nella tabella precedente - dall'importo della fattura prossima all'emissione da parte del Concessionario.

10.9. Qualora le infrazioni si dovessero ripetere nel tempo, previa diffida del Comune, lo stesso potrà decretare la decadenza della concessione con le modalità e fattispecie previste dall'art. 15 del Capitolato Prestazionale. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Al Concessionario verrà corrisposto il canone annuale delle prestazioni regolarmente effettuate prima della risoluzione, maggiorato della quota di ammortamento per i lavori di riqualificazione non ancora corrisposta e come risultante da piano di ammortamento allegato al contratto, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'Amministrazione. A seguito della corresponsione delle residue quote di ammortamento, gli impianti, gli

immobili e gli apprestamenti realizzati dal Concessionario, rimarranno di proprietà della Stazione Appaltante. In tal caso il Concessionario avrà l'obbligo di acconsentire l'accesso agli impianti alla Stazione Appaltante, che ne entrerà immediatamente in possesso, al fine di proseguire nella eventuale gestione con Terzi incaricati. Il corrispettivo in questione verrà riconosciuto al concessionario in una o più soluzioni, secondo modalità e tempi da definire tra le parti.

10.10. Nel caso di risoluzione per cause imputabili al Concessionario, gli importi di cui al precedente comma verranno ridotti del 10% a titolo penale

10.11. Il concessionario è tenuto a farsi rilasciare dai progettisti e dalle eventuali imprese realizzatrici dei lavori le garanzie e le polizze assicurative previste dall'art. 113 della D.Lgs. 163/2006 e dagli artt. 123 e seguenti del D.P.R. 207/2010, con la specificazione che il Comune concedente risulterà, assieme al concessionario, a sua volta assicurato. Copia di tali garanzie dovranno essere trasmesse al Comune. Tali polizze dovranno essere stipulate a favore del Comune e trasmesse allo stesso entro la data di inizio dei lavori.

10.12. Nel caso di recesso da parte del Concessionario per cause non dipendenti dallo stesso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 158 comma 1 lett. a) e c) del D.lgs. 163/2006. Il contratto contiene il piano economico - finanziario di copertura degli investimenti, il valore residuo al netto degli ammortamenti annuali. Al proposito si specifica che il valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione risulta pari a € 0,00 (zerovirgolazerozero).

Anche in questo caso, il corrispettivo in questione, il cui valore economico è descritto all'art. 5 del Capitolato Prestazionale oltre che da piano economico finanziario allegato al presente contratto, verrà riconosciuto al concessionario in una o più soluzioni, secondo modalità e tempi da definire tra le parti.

11. FALLIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE

INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO - RISCATTO

11.1. Per le ipotesi di fallimento o inadempimento dovute a fatto del concedente o del concessionario o per le ipotesi di revoca per la concessione per motivi di pubblico interesse, si fa riferimento agli artt. 158, 134, 135, 136, 138 e seguenti del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

11.2. Al di fuori dei casi di inadempimento della Convenzione per fatto e colpa del Concessionario disciplinati ai precedenti articoli ed al Capitolato Prestazionale, la stazione Appaltante potrà, in qualunque tempo, con preavviso scritto di 120 giorni, risolvere anticipatamente il contratto, fermo restando il diritto del Concessionario a ricevere, a titolo indennizzo, un corrispettivo del diritto di recesso anticipato.

11.3. L'entità del suddetto corrispettivo, il cui valore economico è descritto all'art. 5 del Capitolato Prestazionale oltre che dal piano economico finanziario allegato al presente contratto, verrà riconosciuto al concessionario in una o più soluzioni, secondo modalità e tempi da definire tra le parti. Tale importo sarà composto dalle seguenti componenti:

- a) Il valore degli ammortamenti residui, corrispondenti ai ratei di ammortamento ancora da riconoscere al Concessionario;
- b) valutazione del danno emergente/lucro cessante.

11.4. In attesa di definire il valore del corrispettivo di cui ai commi precedenti, il concessionario dovrà assicurare l'efficiente e regolare prosecuzione del servizio, con obbligo per il concedente di corrispondere per tale periodo il corrispettivo maturato.

11.5. Qualora allo scadere del presente contratto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento del servizio, la Ditta Aggiudicataria dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del

servizio da parte della Ditta subentrante. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo capitolato.

11.6. Relativamente alla risoluzione del contratto si rimanda anche a quanto disposto dal Capitolato Prestazionale.

12. FORZA MAGGIORE

12.1. Sono considerate cause di forza maggiore, tali da giustificare ritardi o da consentire conseguenti proroghe dei termini previsti dalla presente convenzione, i seguenti eventi:

- a) guerra, sommosse, invasioni, rivoluzioni e guerre civili, attentati;
- b) tumulti ed occupazioni delle aree su cui realizzare gli impianti, o altri eventi non imputabili al concessionario o alla sua organizzazione, tali da impedire le normali attività realizzative o di gestione;
- c) scioperi di categoria su base nazionale o regionale, sabotaggi o atti scioperanti, anche a carattere ecologico, conflitti fra lavoratori organizzati;
- d) indisponibilità delle aree destinate alla realizzazione dell'impianto per cause non imputabili al concessionario, impossibilità di disporre dei servizi e utilities necessarie alla realizzazione e gestione dell'impianto, nonché a fatti imprevisti non riferibili al concessionario che determinino la mancata attivazione, ovvero l'impossibilità di funzionamento dell'organismo preposto al controllo dell'esecuzione della convenzione, ovvero ad altri fatti comunque non riferibili alla responsabilità del concessionario, che impediscano l'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione a carico del concessionario stesso;
- e) indisponibilità delle fonti energetiche utilizzate dall'impianto;

f) espropriazioni, confische o demolizioni, ordinate dalla autorità governative civili o militari, sequestri di proprietà non dipendenti da comportamenti del concessionario;

g) catastrofi naturali, incendi, terremoti, inondazioni, gravi incendi a mezzi e vie di comunicazione e trasporto non imputabili al concessionario;

h) ritrovamenti archeologici;

i) nuove norme in materia tecnica, urbanistico-paesaggistica, architettonica, igienico sanitaria che comportino obbligatoriamente rilevanti revisioni progettuali ad opere o sezioni di opere già realizzate.

12.2. Il concessionario ha l'onere di comunicare senza ritardo al concedente in persona del referente nominato dall'amministrazione l'avverarsi di eventuali situazioni di forza maggiore, dandone una sommaria descrizione, nonché di dare notizia ai medesimi della data di cessazione di tali eventi e della situazione occorsa.

12.3. SOSPENSIONI COLPEVOLI – INTERRUZIONE DEI LAVORI O DEL SERVIZIO. Sia in fase di realizzazione degli impianti e di costruzione delle relative opere, sia dopo l'ultimazione delle stesse e/o successivamente alla messa a regime degli impianti, così come durante la gestione degli stessi, in ogni caso di arbitraria e colpevole sospensione dell'attività del concessionario, la Pubblica Amministrazione concedente potrà sostituirsi al concessionario, pur in costanza di concessione, e fatto salvo l'obbligo del concessionario stesso di riprendere al più presto e regolarmente la propria attività.

12.4. A fronte dell'arbitraria sospensione intervenuta, fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi, decorsi i quali si avrà vera e propria interruzione del servizio.

12.5. Decorsi complessivamente 60 giorni di interruzione delle attività date in concessione, potrà essere dichiarata la immediata decadenza della concessione stessa, senza che alcuna eccezione possa essere opposta al concedente, fatto salvo il diritto del concessionario stesso ad una indennità determinata ai sensi del precedente art. 11 e dell'art. 15 del Capitolato Prestazionale.

12.6. I casi di sospensione arbitraria e colpevole, così come quelli di interruzione, verranno certificati con apposito verbale del concedente, formulato in contraddittorio con il concessionario, o direttamente dal concedente nel caso in cui il Concessionario non intervenisse nonostante invito scritto, nel quale saranno indicati la data e la causa della sospensione, e le eventuali giustificazioni addotte dal concessionario, nonché in caso di sospensione, il suo formale impegno a riprendere al più presto la propria regolare attività, ovvero i dati relativi all'interruzione maturata ai fini dell'eventuale dichiarazione di decadenza della concessione.

13. VERIFICHE IN CORSO D'OPERA - VERIFICA FINALE DELLA REGOLARITA' DELLA PRESTAZIONE – ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

13.1. Il Comune si riserva di nominare un collaudatore in corso d'opera a spese del Concessionario.

13.2. Tutti i materiali forniti e le prestazioni svolte dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal contratto. A tal fine, a conclusione della prestazione, verrà accertata la regolarità della stessa da parte dell'incaricato dell'Amministrazione comunale, con oneri a carico del Concessionario, con emissione di apposito verbale.

13.3. Alle operazioni di accertamento è ammessa la partecipazione degli incaricati del Concessionario.

13.4. Il Concessionario ha l'obbligo di ritirare o di sostituire le forniture non accettate in sede di accertamento della regolare esecuzione, fermo restando la sua facoltà di giustificare eventuali non conformità rilevate richiedendone l'accettazione ove ciò risultasse conveniente per la Stazione Appaltante, ovvero a costo zero per quest'ultima.

13.5. Il regolare accertamento non esonera comunque il concessionario da responsabilità per eventuali difetti o vizi, che non siano emersi in tale sede, ma siano successivamente accertati.

13.6. Sono a carico del concessionario tutti i rischi di danno in attesa dell'accertamento, ad eccezione dei danni imputabili alla Stazione Appaltante.

13.7. La cauzione definitiva verrà svincolata al termine di vigenza contrattuale solo dopo l'accertamento di cui sopra, che comunque non potrà avvenire oltre i 90 giorni successivi alla data di fine contratto.

14. NORME REGOLANTI IL SERVIZIO

14.1. Oltre alla presente convenzione l'espletamento del servizio oggetto di convenzione dovrà essere effettuato in linea con il Capitolato Prestazionale, il progetto preliminare posto a base di gara ed al progetto definitivo-esecutivo delle opere da realizzarsi ~~anche se non materialmente~~ allegato alla presente convenzione *per costituirne parte integrante*.

14.2 . *Nell'esecuzione dei lavori e forniture il concessionario e gli esecutori, dovranno rispettare i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) previsti:*

- dal PAN GPP servizi energetici per gli edifici pubblicati sul Supplemento

Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28/03/2012 serie generale n. 74;

- Decreto Ministero dell'Ambiente 23/12/2013 "criteri ambientali minimi per

l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica..."

La verifica del rispetto di tali criteri da parte del Comune, verrà effettuata in fase di validazione del progetto esecutivo e durante l'intero periodo di esecuzione del contratto.

15. ALLEGATI

15.1. Sono allegati alla presente convenzione, in copia informatica di cui io Ufficiale rogante certifico la conformità al proprio originale analogico, i seguenti documenti:

- capitolato prestazionale;*
- piano economico finanziario;*
- equilibri economico finanziari;*
- relazione illustrativa;*
- quadro economico riepilogativo relativo al progetto preliminare offerto.*

16. TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

16.1. I pagamenti dovuti dal Comune ai sensi della presente convenzione saranno effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, della legge 136/2010 e ss.mm.ii, mediante bonifici sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT5610503453170000000011412, acceso presso la Banca: Banco Popolare; su cui sono delegati ad operare i sigg.:

- Confortini Roberto, nato a Darfo Boario Terme (BS), il 21.06.1967, C.F.*

CNFRRT67H21D251Z;

- Abondio Nadia, nata a Darfo Boario Terme (BS), il 11.05.1965, C.F.*

BNDNDA65E51D251J;

- Gheza Inea, nata a Darfo Boario Terme (BS), il 28.05.1969, C.F.*

GHZNIE69E68D251W;

17. IMPORTO DEL CONTRATTO

17.1. L'importo del presente contratto viene fissato in €. 2.153.620,00

(duemilionicinquantatremilaseicentoventi/00), così determinato:

- €. 1.263.700,00 (unmilione duecentosessantatremilasettecento/00) per importo dei lavori da eseguire,

- €. 889.920,00 (ottocentottantanovemilanovecentoventi/00) per manutenzione ordinaria di 1.236 punti luce IP: €. 29.664,00

(ventinovemilaseicentosessantaquattro/00) / anno per 30 anni.

Per quanto attinente il servizio energia, esso verrà contabilizzato sulla base dell'energia termica effettivamente erogata al secondo le tariffe unitarie di cui al precedente art. 3. In tale contesto è ricompreso l'importo dei lavori.

18. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

18.1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, rogito) sono a totale carico dell'appaltatore.

18.2. Ai fini fiscali le parti dichiarano che il presente contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto - IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del DPR 26 aprile 1986 numero 131.

19. CONTROVERSIE

19.1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Brescia con esclusione della competenza arbitrale.

20. DISPOSIZIONI FINALI

20.1. Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, informa la società Miecì S.P.A. che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.

20.2. La società dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli

obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Quinzano d'Oglio, che la stessa dichiara di conoscere ed accettare.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporterà la risoluzione del contratto. Pertanto, in caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non idonee, il responsabile del settore interessato disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni.

20.3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., la società Miecì S.P.A., consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Quinzano d'Oglio che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne piena conoscenza.

L'atto viene da me Segretario Generale letto ai comparenti che lo approvano espressamente, lo dichiarano conforme alle loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante l'uso di dispositivi di firma digitale, previa verifica di regolarità dei relativi certificati di firma alla data odierna.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto formato e stipulato in modalità elettronica, redatto con l'ausilio di persona di mia fiducia e sotto la mia personale vigilanza su n. X pagine escluse le firme sin qui.

Per il Comune di Quinzano d'Oglio – Arch. Oliviero Tognazzi

Per la società Miecì S.P.A. – Iuliano Ciro

Il Segretario Generale - Dott. Giancarlo Iantosca

COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

OGGETTO: PROJECT FINANCING PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI STABILI COMUNALI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE, MEDIANTE ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE, ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE E REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. APPROVAZIONE MODIFICHE NON SOSTANZIALI AL TESTO DELLA CONVENZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, e in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

- X FAVOREVOLE
- o NON FAVOREVOLE

Quinzano d’Oglio li 19/12/2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to arch. Oliviero Tognazzi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

attestante sia i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

- o FAVOREVOLE
- o NON FAVOREVOLE

Quinzano d’Oglio li

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto: si attesta/ non si attesta la copertura finanziaria (art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)

Quinzano d’Oglio li,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Quinzano d’Oglio li 19/12/2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Olini rag. Renata

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Soregaroli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Iantosca

Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 30/12/2016 sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi.

Li 30/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giancarlo Iantosca

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge sul sito web istituzionale di questo Comune, è DIVENUTA ESECUTIVA il ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Li 30/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giancarlo Iantosca